

Fin. 2.
D. 11/12/2025



Verbale di Assemblea Straordinaria n° 1

Nella data 28.11.2025, alle ore 11.30, presso
del Presidente dell'Associazione in Milano, Via
Brondelli n. 7 e da remoto su Teams, in prima
convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria
della Rete Italiana Ripristino Ecologico APS, come
previsto dallo Statuto Art. 10, come da convocazione
inviata agli associati in data 10 novembre 2025,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello statuto associativo.

Di tutti i punti dell'ordine del giorno è stata data
notizia con la convocazione e sono stati messi
a disposizione degli associati tutti gli allegati
utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea Eleonora
Ciscato che propone come segretaria verbalizzante
Morgan Eleanor Harris che accetta.

Sono presenti n. 5 associati su 7 iscritti, tutti
in proprio, in particolare, oltre al Presidente e segretaria
Verbalizzante: Vito Emanuele Cambria, Marcello De Vitis
Rodolfo Filippo Gentile.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria
regolarmente convocata è che il numero delle persone





presen

aut 1

di p

fa

dell

la p

1)

Sul

la

i m

Sta

Lom

di

Leg

seg

di

an

La

Fa

L'

il

La

de

or

presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto Art 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione. La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare straordinaria di prima convocazione. La presidente dichiara l'apertura della seduta.

1) Modifica dello Statuto associativo

Sull'unico punto dell'ordine del giorno prende la parola Morgan Eleanor Harris la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello Statuto, in particolare le indicazioni dell'Ufficio RVNTS Lombardia, ai fini di perfezionare la richiesta di iscrizione a RVNTS dell'associazione.

Segue la lettura delle modifiche allo Statuto cui segue un breve dibattito. Al termine la presidente dichiara aperta la votazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene in modalità orale.

Favorevoli 5 - Contrari 0 - Astenuti 0

L'assemblea a unanimità delibera ad approvare il nuovo statuto associativo.

La presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.15, sottoscrive il verbale con la





segu

nel

Seg

M

Pres

El

segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento
nel libro dei verbali delle assemblee.

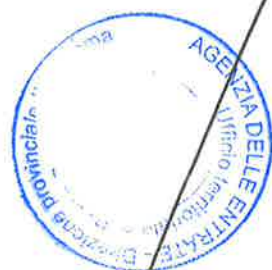
Segretario

Morgan Elan Harris

Presidente

Eleonora Linto






D. BRILONE

1 STATUTO - **RETE ITALIANA RIPRISTINO ECOLOGICO APS**

2 **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E**
3 **SEDE LEGALE, DURATA**

4 1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3
5 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Rete Italiana Ripristino Ecologico APS"
6 (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede
7 legale in Goito (MN), in S.S. Goitese, 276. Non costituisce modifica statutaria il
8 trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio
9 Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con
10 delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

11 1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal
12 momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del
13 Terzo settore (RUNTS)

14 1-3 L'associazione opera in ambito nazionale.

15 1-4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

16 1-5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

17 **ARTICOLO 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

18 2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro,
19 neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità
20 sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo
21 comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni
22 basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

23 2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di
24 eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo



25 svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, 50
 26 solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, 51
 27 anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a 52
 28 fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 53 2-4
 29 sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del 54
 30 rapporto associativo. 55
 31 2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita 56
 32 per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di 57
 33 interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore: 58
 34 d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 59
 35 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 60
 36 finalità educativa; 61
 37 e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 62
 38 dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 63
 39 esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 64
 40 urbani, speciali e pericolosi; 65
 41 f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi 66
 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 67
 43 g) formazione universitaria e post-universitaria; 68
 44 h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 69
 45 k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 70
 46 religioso; 71
 47 w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 72
 48 consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 73
 49 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le



à civiche, 50

ibuzione, 51

minate a 52

li organi 53

uale del 54

55

stituita 56

vità di 57

58

59

e con 60

61

zioni 62

con 63

tiuti 64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-4 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere la tutela e il ripristino degli ecosistemi, intesi come interventi finalizzati a migliorare lo stato di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nel territorio italiano, comprese le aree costiere e marine, verso uno stato di conservazione favorevole;

b) Promuovere l'applicazione delle norme nazionali ed europee a tutela della biodiversità e della natura attraverso l'adeguamento delle normative nazionali e regionali vigenti riguardo alle finalità precedenti;

c) Promuovere, valorizzare e attuare forme di aggregazione e cooperazione tra tutti gli attori coinvolti per favorire uno sviluppo civico e umano dei comportamenti dei cittadini nella più ampia diffusione dei valori della sostenibilità e, in particolare, della tutela della biodiversità.

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



74 2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente,
75 dell'attività di volontariato dei propri soci.

76 2-8 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta,
77 ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti,
78 ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita
79 in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto
80 nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

81 **ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ**

82 3-1 Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

83 d) Esercitare i diritti di accesso alle informazioni, partecipazione nei procedimenti VIA,
84 VAS e VINCA e accesso alla giustizia, così come garantiti dalla Convenzione di
85 Aarhus del 1998;

86 e) Organizzare attività di informazione, educazione, formazione, laboratori rivolti al
87 pubblico;

88 f) Promuovere la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, degli standards, e dei
89 sistemi di certificazione in materia di ripristino ecologico;

90 g) Organizzare eventi culturali e formativi rivolti alla promozione di tematiche riferite
91 alla biodiversità anche in collaborazione con Università, Enti di diritto pubblico e
92 anche di concerto con altri Enti del Terzo Settore e con organizzazioni di natura
93 commerciale;

94 h) Promuovere la conservazione e ripristino di habitat naturali, compresi quelli siti in
95 oasi, riserve, parchi, monumenti naturali, siti della rete Natura 2000 e altre aree
96 tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali, sollecitando
97 l'intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;



- o prevalente,
9
libera scelta
e indiretti, 1
e retribuita 2
o previsto 3
04
05
ità: 06
nti VIA, 07
di Roma 08
one di 09
AGENZIA DELLE 10
ulti al 11
e dei 112
113
erite 114
co e 115
ura 116
117
in 118
ee 119
o 120
- i) Svolgere attività di sensibilizzazione, compreso l'esercizio dei diritti di partecipazione pubblica sanciti dalla Convenzione di Aarhus del 1998, nei confronti delle istituzioni europee, del governo e dei parlamentari italiani, delle amministrazioni centrali, regionali, comunali e di ogni altra autorità nazionale e internazionale, finalizzata alla conservazione e al ripristino della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
- j) Promuovere azioni di fronte agli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggino;
- k) Promuovere un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- l) Realizzare progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- m) Partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti e associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse, in particolare la Society for Ecological Restoration - Europe;
- n) Realizzare attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. La Giunta esecutiva potrà individuare le attività diverse esperibili;
- o) In generale, realizzare tutte quelle attività e iniziative che possano essere utili o necessarie all'attuazione della propria Missione.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

121 4-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono
122 ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o
123 persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

124 4-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività
125 l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

126 a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

127 b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

128 c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici,
129 privati, associazioni e soci;

130 d) finanziamenti provenienti da enti pubblici ed altri enti di terzo settore per attività di
131 interesse generale, senza finalità di lucro, collegati a specifici progetti.

132 4-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di
133 estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione
134 di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

135 4-4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte
136 dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

137 **ARTICOLO 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

138 5-1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari
139 opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono
140 elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

141 5-2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri
142 nei confronti dell'Associazione.

143 **ARTICOLO 6 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**



- 6-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
- 6-2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti, anche a scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti sono rappresentati dal loro Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 6-3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 6-4 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 6-5 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, delibera l'ammissione o il rigetto entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'interessato. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



169	6-6	La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.	92
170	ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI		93
171	7-1	Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle	94
172		norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal	95
173		presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:	96
174	a)	il diritto a partecipare alle attività associative;	97
175	b)	il diritto di voto in Assemblea;	98
176	c)	il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;	99
177	d)	il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio	200
178		Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.	201
179		L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel	202
180		rispetto della normativa sulla privacy.	203
181	7-2	Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa	204
182		vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni	205
183		degli organi sociali e a versare le quote associative.	206
184	7-3	Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono	207
185		trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.	208
186	7-4	I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti,	209
187		incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro	210
188		rappresentanti legali	211
189	ARTICOLO 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO		212
190	8-1	Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per	213
191		esclusione.	214
			215

192 8-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di
193 recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia immediata dal giorno successivo a
194 quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

195 8-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al
196 versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.

197 8-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi
198 dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio
199 Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni
200 dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci,
201 che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
202 convocazione.

203 8-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal
204 libro dei soci.

205 8-6 La perdita per qualsiasi ragione della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo
206 alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

207 **ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

208 9-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di
209 uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

210 9-2 Sono organi dell'Associazione:

211 a) l'Assemblea;

212 b) il Presidente;

213 c) il Consiglio Direttivo;

214 d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30
215 del Codice del Terzo Settore;

216	e) l'Organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'Art. 31	240
217	del Codice del Terzo Settore.	241
218	9-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli	242
219	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione	243
220	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	244
221	dei componenti dell'organo.	245
222	ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE,	246
223	MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	247
224	10-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli	248
225	associati iscritti nel libro dei soci in regola con il versamento delle quote associative.	249
226	10-2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo	250
227	impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.	251
228	10-3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per	252
229	l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e	253
230	per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre	254
231	convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta	255
232	richiesta da almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative.	256
233	In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione	257
234	dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.	258
235	10-4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante lettera o email	259
236	almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	260
237	luogo, giorno e ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti	261
238	all'ordine del giorno. L'adunanza della seconda convocazione deve essere fissata almeno	262
239	24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	263

rt. 31 240 10-5 L'Assemblea si riunisce sia in persona che tramite videoconferenza. L'Assemblea si
241 considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il
n gli 242 segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
zione 243 relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà
ento 244 dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla
245 sospensione saranno valide.

NE, 246 10-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo
247 impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano
gli 248 ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

249 10-7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto
250 dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto
251 nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede
252 dell'Associazione.

253 10-8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la
254 validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

255 10-9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia
256 presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione
257 l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

258 10-10 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

259 10-11 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi
260 sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi
261 diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un
262 quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea
263 delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

264 10-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi
265 sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono
266 necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

267 10-13 L'Assemblea ordinaria:

268 a) nomina e revoca il Presidente, il Comitato scientifico e i componenti del
269 Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

270 b) approva il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

271 c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

272 d) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto
273 dal Consiglio Direttivo;

274 e) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo
275 di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del
276 Terzo Settore;

277 f) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo
278 di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice
279 del Terzo Settore;

280 g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
281 dall'Associazione;

282 h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
283 azione di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'Art. 28 del Codice del
284 Terzo Settore;

285 i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti
286 predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

287 j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo
288 esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale.



ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

11-1 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

11-2 Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

11-3 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11-4 Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

11-5 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

12-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile amministrativo dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa, eletto dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate

312	dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e	336	12
313	decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.	337	
314	12-2 Nella composizione del Consiglio e degli altri organi sociali, è garantita un'equa	338	
315	distribuzione delle cariche direttive tra uomini e donne in coerenza con il principio di	339	
316	pari opportunità e con quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, così come dal	340	12
317	Codice delle pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto Legislativo 11 aprile	341	
318	2006, n. 198.	342	
319	12-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	343	
320	12-4 Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o	344	
321	quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	345	
322	12-5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire al Consigliere	346	
323	almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data,	347	
324	l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	348	
325	12-6 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso,	349	
326	saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	350	
327	12-7 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse	351	
328	modalità previste per l'Assemblea.	352	
329	12-8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;	353	
330	in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	354	
331	12-9 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le	355	
332	deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	356	
333	di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.	357	
334	12-10 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le	358	
335	persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	359	



336 12-11 Di ogni riunione consigliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e
337 dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
338 adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede
339 dell'Associazione.

340 12-12 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
341 dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- 342 a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 343 b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre
344 all'approvazione dell'Assemblea;
- 345 c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione
346 dell'Assemblea;
- 347 d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- 348 e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli
349 associati;
- 350 f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- 351 g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- 352 h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che
353 con collaboratori e consulenti esterni;
- 354 i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- 355 j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- 356 k) elaborare proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei
357 regolamenti sociali;
- 358 l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il
359 carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

360	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto	385
361	o dai regolamenti interni;	386
362	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione	387
363	delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	388
364	dell'Associazione.	389
365	12-13 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere	390
366	determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	391
367	12-14 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad	392
368	esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.	393
369	12-15 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche	394
370	sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni	395
371	dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal	396
372	Consiglio Direttivo.	397
373	ARTICOLO 13 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL	398
374	CONSIGLIO DIRETTIVO	399
375	13-1 La carica di Consigliere si perde per:	400
376	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	401
377	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	402
378	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'12-1 del presente Statuto.	403
379	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause	404
380	previste dall'art. 8 del presente Statuto.	405
381	13-2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi	406
382	indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione	407
383	attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I	408
384	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile,	

la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede ad indire nuove elezioni per la nomina dei consiglieri cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

13-3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

14-1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

14-2 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

14-3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

14-4 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

409 c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15
410 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

411 d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

412 14-5 In caso di assenza o impedimento, il Parlamento viene sostituito dal Vicepresidente. In
413 caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire
414 espressa delega ad altro Consigliere.

415 **ARTICOLO 15 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**

416 15-1 La carica di Presidente si perde per

417 a) dimissioni, rassegnate mediate comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

418 b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

419 c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'12-1 del presente Statuto.

420 d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause
421 previste dall'art. 8 del presente Statuto.

422 15-2 Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del
423 presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà
424 convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata
425 formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

426 **ARTICOLO 16 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: POTERI E DURATA IN** 427 **CARICA**

428 16-1 Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) supporta le attività dell'Associazione e ne
429 assicura la loro validità scientifica.

430 16-2 - E' composto di cinque persone di provata competenza sulle questioni oggetto
431 dell'attività dell'Associazione. Viene assicurata la parità di genere nella composizione
432 del CTS.



16-3 Il CTS si riunisce periodicamente, almeno una volta all'anno, per discutere sull'attività dell'Associazione e per deliberare a maggioranza gli indirizzi strategici che il Comitato Esecutivo è tenuto a seguire. Può essere convocato da delibera dell'Assemblea dei soci.

16-4 I membri del CTS possono rappresentare individualmente e congiuntamente l'Associazione al luogo del Presidente di fronte a terzi, in particolare in sedi scientifiche e di fronte alle istituzioni pubbliche. Non hanno il potere di firmare al nome e per conto dell'Associazione.

16-5 I membri del CTS durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo CTS.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

17-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

17-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

458	17-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e	482	19-
459	successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di	483	
460	un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di	484	
461	attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal	485	
462	caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.	486	
463	ARTICOLO 18 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN	487	
464	CARICA E FUNZIONAMENTO	488	
465	18-1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti	489	
466	dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del	490	
467	Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	491	
468	Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti	492	
469	da almeno uno dei componenti.	493	
470	18-2 L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.	494	
471	18-3 Nel caso di organo collegiale esso nomina, al proprio interno, un Presidente.	495	
472	18-4 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto	496	
473	nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	497	
474	sede dell'Associazione.	498	
475	18-5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo	499	
476	decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione	500	
477	degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	501	
478	18-6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono	502	
479	essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi	503	
480	non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.	504	
481	ARTICOLO 19 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	505	
		506	

ore, e 482 19-1 E' compito dell'organo di controllo:

- na di 483 a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di
la di 484 corretta amministrazione;
- n tal 485 b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
486 dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- IN 487 c) esercitare il controllo contabile;
- 488 d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
489 e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,
490 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- 491 e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
492 ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto
493 degli esiti di tale monitoraggio;
- 494 f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul
495 bilancio di esercizio;
- 496 g) ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

497 19-2 Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può
498 esercitare anche la revisione legale dei conti.

499 19-3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione
500 rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento
501 procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie
502 sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

503 **ARTICOLO 20 - L'ORGANO DI REVISIONE**

504 20-1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
505 previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una
506 Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione, qualora

507	nominato in forma collegiale, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non	531	22-
508	necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti	532	
509	al registro dei revisori legali dei conti.	533	
510	20-2 L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.	534	
511	20-3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.	535	
512	20-4 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	536	
513	20-5 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto	537	
514	nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	538	
515	sede dell'Associazione.	539	
516	20-6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione	540	
517	decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione	541	
518	degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	542	
519	20-7 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro	543	
520	funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche	544	
521	all'interno dell'Associazione.	545	
522	ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI	546	
523	21-1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa,	547	
524	anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto	548	
525	dell'Associazione.	549	
526	21-2 I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione	550	
527	(qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori,	551	
528	degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società	552	
529	per azioni, in quanto compatibili.	553	
530	ARTICOLO 22 - I LIBRI SOCIALI E REGISTRI	554	

531 22-1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

532 a) libro degli associati;

533 b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

534 c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

535 d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia
536 stato nominato;

537 e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisioni, qualora questo sia
538 stato nominato;

539 f) il registro dei volontari.

540 **ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI**

541 **LUCRO**

542 a. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività
543 statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
544 e di utilità sociale.

545 b. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi
546 e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
547 collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel
548 caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
549 associativo.

550 **ARTICOLO 24 - RISORSE ECONOMICHE**

551 24-1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
552 delle proprie attività da:

553 a) quote associative;

554 b) contributi pubblici e privati;

- 555 c) donazioni e lasciti testamentari;
556 d) rendite patrimoniali;
557 e) attività di raccolta fondi;
558 f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
559 g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del
560 Terzo settore;
561 h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme
562 competenti in materia.

563 **ARTICOLO 25 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

564 25-1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

565 25-2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del
566 bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
567 Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
568 dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio
569 entro il 30 giugno.

570 25-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8
571 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni
572 associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

573 **ARTICOLO 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL** 574 **PATRIMONIO**

575 26-1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto
576 favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda
577 convocazione.



578 26
579
580
581
582
583 A
584 2
585



pre
M
SE

578 26-2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera
579 sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere
580 positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa
581 destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto
582 dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

583 **ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

584 27-1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del
585 Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative
586 disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

21 NOVEMBRE 2025

Eleanora Cusato

PRESIDENTE

Megan Elena Hans

SEGRETARIO



